

Deliberazione n. 14 del 03/07/2012

**OGGETTO: MODIFICA ART. 57 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI E SULLE MODALITA' CONCORSUALI.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- L'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) ha esteso anche agli enti locali la sua previsione "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".
- La Corte dei Conti, chiamata a dare interpretazione applicativa dei suddetti limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, con deliberazione di Sezioni riunite, n. 11/2012, ha rilevato che gli stessi costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale; gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti, applicando direttamente la norma generale così come formulata, che risulta tuttavia suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative. In particolare la Corte ha evidenziato che: "La norma posta dal legislatore statale nella legge di stabilità per il 2012, ha impiegato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, una tecnica normativa rispettosa dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, agendo direttamente con norme puntuali solo nei confronti della spesa delle amministrazioni statali, ed escludendo invece l'applicabilità diretta delle misure nei confronti degli enti di autonomia territoriale, dichiarandone l'efficacia esclusivamente quali principi di coordinamento della finanza pubblica. [...] Negli enti che hanno una struttura organizzativa minima, invece, potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali. E' necessario comunque che siano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza, prima di esercitare la

*facoltà di adattamento della disciplina. [...] Per gli enti locali il limite suddetto non può essere definito rigidamente ed è necessario affidarne alla loro autonomia la regolamentazione concreta che deve risultare in grado di assicurare l'obiettivo di riduzione della spesa. [...] Nel caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione è possibile attraverso un atto normativo dell'ente procedere all'adattamento del vincolo a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea"*

CONSIDERATO CHE ATO-R è un ente di piccole dimensioni con una struttura organizzativa minima (5 unità di ruolo), senza figure dirigenziali di ruolo, senza Direttore, che svolge un'attività molto specialistica e altamente qualificata, fondamentale ed imprescindibile per l'intera collettività.

RITENUTO pertanto di adeguare, per salvaguardare le esigenze operative dovute alle ridotte dimensioni, il proprio *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi* ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui al DL n. 78 citato, tenendo conto delle indicazioni della Corte dei Conti.

VISTO l'art. 57 del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi* disciplina le "Assunzioni a tempo determinato" e ritenuto, nell'interesse del buon andamento dell'attività dell'ente, di modificarlo come segue:

INSERIMENTO, DOPO IL COMMA 1, DEL COMMA 1 BIS con tale contenuto: "1 bis. Le assunzioni a tempo determinato in qualsiasi forma possono essere effettuate solo laddove esista una effettiva e motivata necessità, per compiti e attività che non possono essere svolti in maniera qualificata o efficacemente da personale di ruolo dell'ente. Dovrà in ogni caso essere rispettato il principio di riduzione della spesa per lavoro flessibile, considerando a tal fine congiuntamente tutte le tipologie in cui tale forma di lavoro si estrinseca".

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego		X
Trovato Francesco	X	
Magala Antonio	X	
Vico Luigi		X

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- 1) Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 57 del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi* come segue:


INSERIMENTO, DOPO IL COMMA 1, DEL COMMA 1 BIS con tale contenuto: "1 bis. Le assunzioni a tempo determinato in qualsiasi forma possono essere effettuate solo laddove esista una effettiva e motivata necessità, per compiti e attività che non possono essere svolti in maniera qualificata o efficacemente da personale di ruolo dell'ente. Dovrà in ogni caso essere rispettato il principio di riduzione della spesa per lavoro flessibile, considerando a tal fine congiuntamente tutte le tipologie in cui tale forma di lavoro si estrinseca".

- 2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Mario PENASSO



Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Federica CANUTO

